

**Loretta PALAZZOLO**  
*Avvocato dello Stato*

COMPENDIO di  
**ORDINAMENTO  
FORENSE  
e DEONTOLOGIA**

**XIII Edizione  
2024**

  
**Neldiritto  
Editore**

## 4. Il Nuovo esame di Stato.

L'art. 4-*quater* del **Decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51**, introdotto dalla legge di conversione **3 luglio 2023, n. 87**, ha disciplinato ex-novo le modalità di svolgimento delle prove, le cui modalità sono state stabilite con il decreto del Ministro della Giustizia del 2 agosto 2023, relativo alla sessione di esami per l'iscrizione negli albi degli Avvocati – anno 2023. In tale provvedimento normativo è previsto che l'esame di Stato si articola in **una prova scritta** e in **una prova orale**.

La **prova scritta** viene svolta sui temi formulati dal Ministero della giustizia e ha ad oggetto la **redazione di un atto giudiziario** che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su **un quesito proposto in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo**. Il candidato sceglie la materia predisponendo uno degli atti giudiziari dettati dal presidente della commissione d'esame. Per lo svolgimento della prova scritta sono assegnate sette ore dal momento della dettatura del tema. La **prova orale è pubblica**, si svolge a non meno di 30 giorni di distanza dal deposito dell'elenco degli ammessi presso ciascuna Corte di appello ed è **articolata in tre fasi**. La **prima fase** ha ad **oggetto l'esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso**, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una **materia scelta preventivamente dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo**. La commissione, prima dell'inizio della prima prova orale, predispone per ogni candidato tre quesiti per la materia prescelta. Ogni quesito è collocato all'interno di una busta distinta e numerata. Il presidente della commissione chiude le buste e appone la sua firma sui relativi lembi di chiusura. Il candidato indica il numero della busta prescelto e il presidente della commissione dà lettura del quesito inserito nella busta da lui indicata. Per lo svolgimento della prima prova orale è assegnata complessivamente un'ora dal momento della dettatura del quesito: trenta minuti per l'esame preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione. Durante l'esame preliminare del quesito, il candidato può consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato. I testi che il candidato intende utilizzare, controllati e vistati prima dell'inizio della prova da un delegato della commissione scelto tra i soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di segretario, sono collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. Scaduti i trenta minuti concessi per l'esame preliminare del quesito, il segretario provvede al ritiro dei testi di consultazione nella disponibilità dal candidato. Al candidato è consentito, per il mero utilizzo personale, prendere appunti e predisporre uno schema per la discussione del quesito utilizzando fogli di carta messi a disposizione sul banco, prima della prova, e vistati da un delegato della commissione scelto tra i soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di segretario. Ultimata la prova, i fogli utilizzati dal candidato restano nella sua disponibilità e non formano in alcun modo oggetto di valutazione da parte della commissione. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche in formato digitale, né telefoni cellulari, computer, e ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, né possono conferire con alcuno, pena la immediata esclusione

dall'esame disposta con provvedimento motivato del presidente della commissione esaminatrice anche su immediata segnalazione del segretario. Esaurita la discussione, la commissione si ritira in Camera di consiglio; quindi, comunica al candidato l'esito della prova. Per la valutazione della prima prova orale ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito. Alla seconda prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito, nella prima prova orale, un punteggio di almeno 18 punti. **La seconda fase** verte sulla **discussione di brevi questioni che dimostrino le capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato relative a tre materie scelte preventivamente dal candidato**, di cui una di diritto processuale, tra le seguenti: diritto **civile**, diritto **penale**, diritto **amministrativo**, diritto **processuale civile** e diritto **processuale penale**. La **terza fase** riguarda la dimostrazione della **conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato**. Si badi bene che con la presentazione della domanda il candidato è tenuto ad esprimere l'opzione per le materie di esame prescelte per la prova orale, tanto con riferimento alla prima, che alla seconda fase, della stessa prova orale. Ai sensi dell'art. 19, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, possono presentare la domanda di ammissione all'esame di abilitazione esclusivamente coloro che abbiano completato la prescritta pratica professionale entro il giorno 10 novembre 2023. La prova orale è sostenuta dinnanzi alla commissione insediata presso la sede di corte di appello nel cui distretto il praticante avvocato il maggior periodo di tirocinio. Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede d'esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio. La **prova orale** può svolgersi **anche con le modalità di collegamento della commissione da remoto** e la determinazione in ordine all'eventuale svolgimento della prova orale con collegamento da remoto è rimessa alle valutazioni di carattere organizzativo dettate da ogni Presidente di Corte d'appello. La pubblicità delle sedute di esame, anche nel caso in cui le stesse si svolgano con modalità di collegamento della commissione da remoto, è garantita mediante l'accesso e la permanenza nei locali all'uopo adibiti dei candidati e di altri soggetti, nel rispetto delle prescrizioni e delle modalità di accesso e permanenza ai locali disciplinati dalle disposizioni impartite dal Capo dell'Ufficio giudiziario ove si svolge la prova e dal presidente della commissione. L'accesso del pubblico nell'aula è consentito, in ogni caso, esclusivamente dall'inizio della discussione della prima fase dell'esame. È sempre consentita la partecipazione degli ispettori nominati con decreto del Ministro della giustizia. Il candidato deve presentarsi presso la sede di svolgimento dell'esame orale 15 minuti prima dell'orario di convocazione e può portare con sé una penna di propria dotazione. Nel caso di svolgimento della prova con collegamento da remoto l'aula virtuale in cui si svolge la prova orale a distanza è gestita dal Presidente della commissione o da altro membro suo delegato. All'orario previsto per l'inizio della seduta, il Presidente apre l'aula virtuale per le discussioni. Durante lo svolgimento della discussione il candidato deve mantenere attivi il microfono e la telecamera; nel corso dell'esame non può essere utilizzata la messaggistica istantanea della riunione. Al termine della discussione, i membri della

commissione abbandonano l'aula virtuale usata per l'esame e si ritirano in camera di consiglio, utilizzando una diversa aula virtuale per decidere il voto da attribuire al candidato. All'esito della deliberazione, i commissari si ricollegano all'aula virtuale usata per la discussione e comunicano l'esito della prova. Nel caso di svolgimento dell'esame orale in presenza, al termine della discussione la commissione si ritira in camera di consiglio e, all'esito della deliberazione, comunica al candidato il risultato della prova. Fermo restando che, per lo svolgimento della prima prova orale è assegnata complessivamente un'ora dal momento della dettatura del quesito: trenta minuti per l'esame preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione, l'effettiva durata complessiva della prova orale deve essere determinata dalla commissione secondo criteri di ragionevolezza ed equità. Per la **valutazione della prova scritta** ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio di almeno 18 punti. Per la **valutazione della prova orale** ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie previste per ognuna delle tre fasi della prova orale. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 105 punti e un punteggio non inferiore a 18 punti in ciascuna materia prevista per ognuna delle tre fasi della prova orale. La nuova normativa ha disciplinato anche il caso in cui l'esame di Stato debba essere sostenuto da **candidati con disabilità e per quelli con disturbi specifici di apprendimento – DSA**. I candidati con disabilità devono indicare nella domanda l'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, producendo la relativa documentazione sanitaria. I candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), come definiti dall'articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, possono produrre, in allegato alla domanda di ammissione all'esame, la relativa diagnosi, rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e dell'accordo del 25 luglio 2012 tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano recante "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici di apprendimento (DSA)", e possono richiedere, anche cumulativamente, gli strumenti compensativi e/o i tempi aggiuntivi di seguito indicati, sempre che rispondano a proprie necessità, opportunamente documentate: **per la prova scritta il candidato con DSA** può chiedere:

a. tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova;  
b. l'assegnazione, ai fini dell'assistenza nella lettura e nella scrittura, di un incaricato della commissione. **Per la prova orale il candidato con DSA** può chiedere:

- l'applicazione del 30% di tempo aggiuntivo per l'esame preliminare del quesito;
- l'assegnazione, ai fini dell'assistenza nella lettura e nella scrittura, di un incaricato della commissione, al quale, in particolare, è demandata, nel corso dell'esame preliminare del quesito, la lettura dei codici e la trascrizione, sui fogli messi a disposizione, del quesito dettato dalla commissione, nonché degli appunti e dello schema elaborati dal candidato, in preparazione della successiva discussione orale;
- la possibilità di poter consultare una copia di stampa del quesito dettato